

**Pubblicato il 11/01/2019**

**Sent. n. 175/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2337 del 2018, proposto da [omissis] in Napoli [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Prospero Pizzolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Mergellina n. 220;  
contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;  
per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente del Comune di Napoli PG/2018 n. 295243 del 27 marzo 2018 comunicato a mezzo pec il 27/3/2018 con cui si dichiara l'inefficacia delle integrazioni alla SCIA n. 1010\_2017;

- di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. Il [omissis] ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Napoli PG/2018 n. 295243 del 27 marzo 2018, con cui si dichiara l'inefficacia della SCIA n. 1010\_2017 presentata in data 24 ottobre 2017, al fine di ottenere l'assenso per la costruzione di un ascensore nel vano scala dell'immobile.

1.1. Avverso tale atto ha censurato la violazione di legge e del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché la violazione dei principi che regolano l'esercizio del potere di autotutela, nonché della normativa urbanistica ed edilizia e violazione delle norme sul giusto procedimento; si duole, in ogni caso, dell'erroneità dei presupposti, essendo l'intervento compatibile con la disciplina di regolamentazione del territorio di riferimento.

1.2. Si è difesa l'amministrazione comunale che insiste per la reiezione dell'impugnazione.

1.3. Con ordinanza resa in sede cautelare n. 4808 del 2018 è stata fissata l'udienza pubblica del 9 gennaio 2019, in cui il ricorso è ritenuto in decisione.

## DIRITTO

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi di seguito precisati.

2.1. Preliminarmente non può essere accolta l'eccezione sollevata in rito dall'amministrazione comunale concernente la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del precedente provvedimento con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della Scia n. 706\_2017, relativa al medesimo intervento edilizio.

In disparte la mancata allegazione di elementi giuridico-fattuali atti a supportare tale rilievo processuale, è sufficiente osservare che la nuova scia si basa su elementi istruttori diversi da quella pregressa, per cui la mancata contestazione della precedente determinazione dell'amministrazione comunale non è comportamento idoneo ad esprimere univocamente la volontà di accettare un definitivo assetto degli interessi in gioco; ed anzi la proposizione di una nuova segnalazione di inizio attività, corredata da più ampia allegazione, dimostra proprio il persistente interesse della parte ricorrente a dotarsi del titolo edilizio necessario per effettuare l'intervento di installazione del vano ascensore.

3. Nel merito risulta fondato ed assorbente, in particolare, il vizio di difetto di motivazione dedotto sotto il profilo della cattiva applicazione al caso di specie della legge n. 13 del 1989 e del decreto ministeriale attuativo n. 236 del 1986, i quali, secondo l'interpretazione dell'amministrazione avrebbero prescritto limiti dimensionali minimi, ai sensi dell'art. 8.1.12 lett. C), non rispettati dall'intervento oggetto della scia in contestazione.

3.1. La legge n. 13 del 9 gennaio 1989, "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*", all'art. 1 indica espressamente le opere considerate necessarie per favorire il superamento o eliminare tali barriere (da realizzare obbligatoriamente nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di interi edifici), tra cui, alla lettera d), "*l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini*".

L'art. 3, punto 3.2, lett. b), del DM, stabilisce poi che: "*L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati*".

Va ancora osservato che, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, l'installazione di un ascensore di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessario per apportare un'innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2018, n. 134; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 giugno 2017, n. 1479; T.A.R. Liguria, I, 29 gennaio 2016, n. 97).

4. Nel caso di specie è pur vero che l'amministrazione comunale ha rilevato il mancato rispetto dei limiti dimensionali minimi previsti dall'art. 8.1.12 del citato decreto ("*L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto; piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 × 1,40 m*"), ma non ha adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali non fosse applicabile la previsione derogatoria introdotta dal precedente art. 7.5 del medesimo decreto ("*Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1, comma 3, della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti*").

Ed invero, anche se in fase di controllo della legittimità della scia, in forza dei principi di leale collaborazione che assumono pregnanza specialmente alla luce dell'ordinamento di settore regolamentato dalla L. 9 gennaio 1989, n. 13, che sancisce opportune tutele per i soggetti più deboli, in modo da assicurare l'eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2 Cost.), l'amministrazione avrebbe

dovuto motivare con particolare rigore l'esistenza di condizioni ostative rispetto all'intervento oggetto di scia, che si pone comunque in linea con la peculiare disciplina in esame, finalizzata ad agevolare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Peraltro la stessa amministrazione, nella sua laconica motivazione, non si preoccupa nemmeno di verificare la sussistenza, anche solo in astratto, di possibili soluzioni alternative rispetto al progetto presentato dal [omissis], in contrasto con il potere ad esso espressamente riconosciuto dall'art. 7.5. del d.m. citato, sicché, anche sotto tale profilo, l'apparato motivazionale posta a corredo del provvedimento di rimozione della scia non appare soddisfacente rispetto ad un doveroso giudizio di bilanciamento fra interesse pubblico al rispetto della normativa di riferimento e l'interesse privato del [omissis] a dotarsi di una struttura idonea a mitigare l'impatto delle barriere architettoniche.

5. Ne consegue l'accoglimento di tale motivo di ricorso, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'autorità comunale, con assorbimento delle restanti censure.

5.1. Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese e condanna il Comune resistente alla refusione del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE  
Michele Buonauro

IL PRESIDENTE  
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO